



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Attività Economiche Consumatori
Commissione Regionale per l'Artigianato

Deliberazione n. 8 del 21-2-2011

Oggetto: L.R. n. 6/2005 - Ditta [redacted] del [redacted]
[redacted] con sede in [redacted] alla Via [redacted]

L'anno 2011 addì ventuno del mese di Febbraio in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Merchich Giovanni - Presidente	X	
Erriquez Giuseppe - Esperto	X	
Ignone Antonio - Esperto	X	
Porta Giovanni - OO.SS.	X	
Ribezzo Pasquale - Esperto		X
Pellè Cosimo - Esperto		X
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	X	
Tosches Ester - Direzione Ufficio Reg. del Lavoro	X	
Vox Elisabetta - Direzione Uff. Regionale INAIL	X	

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Bari;
- Vista la relazione istruttoria;

Premesso che:

- In data 15.4.2010, il Sig. [REDACTED], legale rappresentante della impresa [REDACTED], con sede in [REDACTED] alla Via [REDACTED], comunicava alla C.P.A. di Bari la cancellazione dell'impresa dall'Albo Imprese Artigiane a far data dal 19.1.2009, per perdita dei requisiti artigiani in quanto la maggioranza dei soci non partecipa manualmente e professionalmente all'attività; In data 29.4.2010, la C.P.A. respinge l'istanza in quanto "dalla documentazione non si rileva la mancata manualità dei soci prestatori d'opera come comunicato alla data di iscrizione della società", comunicando la decisione all'interessato con nota n. 358 del 3.5.2010;
- In data 7.6.2010, il legale rappresentante della società in questione, a seguito di tale comunicazione, chiedeva alla C.P.A. di considerare inattiva la società e procedere alla cancellazione ex tunc dall'Albo imprese Artigiane specificando che: 1) la società veniva costituita al solo fine di presentare domanda di finanziamento; 2) che la stessa doveva risultare inattiva alla presentazione della domanda, ma contestualmente doveva configurarsi come impresa artigiana; 3) l'avvio dell'attività riviene dall'iscrizione all'Albo e non dal reale svolgimento dell'attività di CED; 4) per tali motivi non essendo mai stata avviata l'attività di CED la società non può essere iscritta all'Albo;
- In data 28.6.2010, la C.P.A. decideva di accogliere la richiesta di cancellazione a far data dal 15.4.2010, data di presentazione della comunicazione, notificando la decisione all'interessato con nota 496 dell'8.7.2010, accusata in ricezione in data 14.7.2010;
- In data 10.8.2010, il Sig. [REDACTED], in qualità di legale rappresentante della s.a.s. [REDACTED] proponeva ricorso a questa Commissione con le stesse motivazioni per cui aveva richiesto l'inattività della Società all'Albo delle Imprese Artigiane e la sua cancellazione;
- In data 1.2.2011, ad integrazione del ricorso, presentava dichiarazione sostitutiva di notorietà resa nelle forme di legge, con la quale dichiarava di non aver mai inoltrato domanda di allacciamento di energia elettrica

Ritenuto che:

- Dal ricorso si rileva che il Sig. [REDACTED] proponendo la comunicazione di iscrizione all'Albo delle imprese Artigiane per l'attività di CED, (notoriamente iscrivibile come attività artigiana), aveva maturato la convinzione che stesse agendo nella maniera corretta, confondendo la disciplina che regola l'iscrizione al Registro Imprese (che può anche risultare inattiva, con quella all'Albo delle Imprese Artigiane, che deve avvenire entro trenta giorni dall'inizio dell'attività);
- Il ricorso è supportato dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa in data 1.2.2011, dalla quale si rileva che l'Ente per l'energia elettrica non rilascia attestazioni per il "non allacciamento" e che non è stata mai inoltrata la relativa domanda;
- Che la dichiarazione non supporta la richiesta ex tunc della cancellazione;
- Confermata la relazione istruttoria;



P.Q.M.
A voti unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

- Di respingere il ricorso del Sig. [REDACTED] legale rappresentante della ditta [REDACTED] con sede in [REDACTED] alla Via [REDACTED]

Ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il presente atto è composto di n. tre facciate.

Il Segretario

(Dott.ssa Grazia Mastroilli)




Il Presidente

(Sig. Giovanni Merchich)

